

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e pulizia di aree verdi situate presso gli immobili o nelle aree di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati, con esclusione di amministrazioni/enti appartenenti all'ambito sanitario

(Lotto 1: VA-MB-CO-LC)

(Lotto 2: BS-CR-MN)

(Lotto 3: LO-PV-MI)

(Lotto 4: BG-SO)

1. Oggetto dell'appalto

1.1. L'appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione e pulizia di aree verdi situate presso gli immobili o nelle aree di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati, con esclusione di amministrazioni/enti appartenenti all'ambito sanitario.

1.2. Per servizio di manutenzione e pulizia di aree verdi si intende l'insieme delle attività da erogare nelle aree verdi pertinenti alle proprietà o alle aree in uso alle Amministrazioni aderenti.

Nella denominazione aree verdi sono compresi, a titolo meramente esemplificativo, giardini, parchi, aiuole, aree pertinenziali con elementi vegetali, filari alberati.

1.3. Sono a carico del Fornitore tutti i prodotti di consumo, nonché le attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività con i relativi costi di esercizio. Sono altresì a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalle attività svolte, nonché la pulizia eseguita in contemporanea delle aree oggetto delle lavorazioni. La descrizione dettagliata delle attività e le relative modalità di esecuzione sono contenute nel presente Capitolato, nelle prescrizioni normative pertinenti e nell'offerta tecnica proposta in sede di gara.

1.4. Qualora nello svolgimento del servizio le attività previste richiedessero l'acquisizione di autorizzazioni o comunicazioni obbligatorie, gli oneri e le procedure sono a carico del Fornitore, che deve rispettare regolamenti e norme, anche locali, nonché gestire eventuali rapporti ed interazioni con terzi, se necessari (a titolo esemplificativo, il rispetto delle ordinanze sul traffico, la disciplina delle attività rumorose temporanee, l'attivazione della procedura per il distacco temporaneo di linee elettriche aeree in tensione, rapporti con il Servizio Fitosanitario Regionale della Lombardia).

1.5. Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, deve adoperarsi per evitare danni di qualunque tipo a persone e cose, con riferimento, a titolo esemplificativo a:

- danni conseguenti al mancato rispetto delle norme del codice della strada, di sicurezza, del presente capitolato, del DUVRI, dei contratti di lavoro;
- danni conseguenti alla mancata o non adeguata pulizia del sito stradale in seguito alle proprie attività;
- danni conseguenti a ostruzione dello scorrimento delle acque in conseguenza alla propria attività;
- danni ai manufatti, barriere, segnaletica ed alla vegetazione presenti su strada e nelle relative pertinenze, nonché nelle proprietà confinanti.

1.6. Per le attività di cui al presente capitolato non sono previste, a carico dell'Amministrazione, forniture specifiche di beni o servizi.

L'Amministrazione è tenuta ad informare il Fornitore di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sui siti oggetto di appalto, in modo da coordinare gli stessi con le attività che il Fornitore deve svolgere.

1.7. A titolo esemplificativo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nel vigente:

- D.lgs. 18.4.2016, n. 50 recante *“Codice dei contratti pubblici”*;
- D.lgs. 30.4.1992, n. 285 recante *“Nuovo codice della strada”* e relative disposizioni attuative;
- D.M. 10.7.2002 recante *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;
- D.M. 22.1.2019 recante *“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;
- D.lgs. 9.4.2008, n. 81 recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- D.lgs. 3.4.2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- D.M. 23.6.2022, n. 255, recante Criteri Ambientali Minimi per *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”*;
- Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante *“Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare”* comma 1 art. 12;
- D.M. 10.3.2020 recante Criteri Ambientali Minimi per *“Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”*;
- D.G.R. Regione Lombardia 18 giugno 2018 - n. XI/238 *“Approvazione degli indirizzi per la*

programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”.

- Manuale “Le buone pratiche negli interventi di manutenzione nei cantieri stradali,” a cura di INAIL Sede Provinciale di Venezia Terraferma e Centro Edili Venezia Formazione e Sicurezza – 2017;

- Decreto Regione Lombardia n. 3631 del 23.03.2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi [Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del Platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”].

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di osservare, e di far osservare, tutte le disposizioni vigenti, anche a livello locale, applicabili al servizio da prestare.

- Regolamenti locali del verde pubblico, ove vigenti, con particolare riguardo alle specifiche procedurali previste ed alle eventuali tempistiche di esecuzione degli interventi di manutenzione e gestione.

- Manuale ETPS - European Tree Pruning Standard -

1.8. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni.

2. Valore, durata e suddivisione in lotti dell'appalto

2.1. Il valore stimato dell'appalto è riportato nella tabella che segue:

Lotto n.	Importo posto a base gara	Valore rinnovo	Importo per attività straordinarie	Valore complessivo
1	€ 5.500.000,00	€ 2.750.000,00	€ 1.100.000,00	€ 9.350.000,00
2	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 6.800.000,00
3	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 800.000,00	€ 6.800.000,00
4	€ 2.700.000,00	€ 1.350.000,00	€ 540.000,00	€ 4.590.000,00
Totale complessivo	€ 16.200.000,00	€ 8.100.000,00	€ 3.240.000,00	€ 27.540.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalla Amministrazione committente in sede di Ordinativo di fornitura.

2.2. La durata di ogni singola Convenzione, intesa come il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, sarà pari a 24 mesi dalla data della relativa sottoscrizione, fatte salve le ipotesi riportate nel paragrafo 4 del disciplinare di gara.

Gli Ordinativi di Fornitura, da emettere entro la data di scadenza della convenzione, avranno una durata connessa alle esigenze della singola Amministrazione ed in ogni caso non superiore a 12 mesi dalla scadenza della convenzione stessa.

3. Modalità di utilizzo della convenzione

3.1. Le Amministrazioni che volessero impiegare la convenzione devono seguire il seguente iter procedurale:

- emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**);
- effettuare incontri preliminari con il Fornitore al fine di illustrare le proprie esigenze;

- valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) consegnato dal Fornitore;
- apportare eventuali modifiche al PDS;
- firmare il PDS concordato con il Fornitore;
- emettere l'Ordinativo di Fornitura relativo ai servizi richiesti (**ODF**).

3.2. Il Fornitore, una volta ricevuta la RPF, deve:

- partecipare agli incontri preliminari e ai sopralluoghi previsti dall'Amministrazione;
- recepire nel PDS le esigenze dell'Amministrazione;
- elaborare e trasmettere all'Amministrazione il PDS;
- recepire nel PDS le eventuali sopraggiunte esigenze dell'Amministrazione;
- firmare il PDS concordato con la Committente;
- consegnare il Piano annuale delle attività da svolgere.

Nel seguito viene descritto il processo di attivazione del servizio.

4. Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)

4.1. La Richiesta di Fornitura (RPF) è il documento con il quale l'Amministrazione attiva il Fornitore per progettare i servizi da eseguire. La RPF non vincola l'Amministrazione ad emettere un ODF.

4.2. La RPF deve:

- indicare le aree verdi che l'Amministrazione intende affidare in servizio (a titolo esemplificativo, ente, localizzazione, tipologia e superficie presunta delle aree su cui intervenire);
- individuare un referente dell'Amministrazione che supporti il Fornitore nella fase dei sopralluoghi;
- essere corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione ed utile al Fornitore per l'elaborazione del PDS;
- contenere, laddove disponibili, informazioni relative alla passata esecuzione del servizio per le medesime infrastrutture oggetto di RPF;
- indicare la data del primo incontro preparatorio e del sopralluogo. È in facoltà dell'Amministrazione convocare anche più sopralluoghi sui siti interessati, a cui il Fornitore dovrà presenziare.

4.3. Il Fornitore, ricevuta la RPF, deve:

- comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la propria presenza al primo incontro preparatorio e al primo sopralluogo, che verranno tenuti nella data fissata dall'Amministrazione;
- consegnare il PDS, nei tempi e modi di seguito indicati.

4.4. Durante gli incontri preparatori il Fornitore dovrà:

- i) rilevare tutte le esigenze dell'Amministrazione e individuare la più opportuna configurazione dei servizi e delle relative modalità operative di erogazione al fine di soddisfare la domanda;
- ii) evidenziare eventuali criticità e proporre soluzioni per superarle.

A seguito di ogni ciascun incontro preparatorio il Fornitore e l'Amministrazione sottoscriveranno un verbale che riporta le evidenze emerse, che poi confluiranno nel PDS.

5. Sopralluogo

5.1. Le attività di sopralluogo consistono in una o più visite sui siti interessati dai servizi, necessarie a rilevare le caratteristiche e lo stato dei luoghi nonché a raccogliere i dati utili affinché il Fornitore possa progettare e determinare le modalità di avvio, organizzazione e di esecuzione delle attività. Le date dei sopralluoghi successivi al primo vengono concordare tra le parti.

5.2. L'Amministrazione è tenuta a consegnare al Fornitore copia di tutta la documentazione in proprio possesso pertinente ai siti da affidare.

6. Piano Dettagliato del Servizio (PDS)

6.1. Il Piano Dettagliato del Servizio è un elaborato con il quale il Fornitore formalizza la proposta dei servizi formulata in ragione delle esigenze rilevate durante gli incontri preparatori con l'Amministrazione e nel corso dei sopralluoghi.

6.2. Il PDS, sottoscritto dal Fornitore, deve essere presentato all'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di conclusione dell'ultimo sopralluogo.

6.3. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del PDS l'Amministrazione potrà:

a) approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche; ovvero

b) richiedere modifiche, facendo pervenire motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, ricevute le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS da trasmettere all'Amministrazione nei successivi 10 giorni lavorativi.

6.4. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del PDS modificato, l'Amministrazione potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi l'Ordinativo di Fornitura (ODF), ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno a carico del Fornitore l'obbligo di elaborare una ulteriore versione del PDS, da presentare entro 7 giorni lavorativi per l'approvazione da parte dell'Amministrazione.

6.5. Il PDS approvato e i relativi allegati devono essere allegati all'ODF.

Il PDS deve essere articolato in sezioni che devono riportare, in maniera chiara e dettagliata, le informazioni di seguito dettagliate:

6.5.1. Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- a) identificare l'Amministrazione che ha adottato la RPF;
- b) identificare i luoghi della prestazione dei servizi;
- c) indicare la data prevista di inizio dell'erogazione del servizio di cui al punto 14.

6.5.2. Sezione Tecnica

In relazione al servizio, per ciascuna area verde il Fornitore deve descrivere:

- a) l'identificazione e la tipologia dell'area verde;
- b) la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo punto 6.5.3.;
- c) i dati e le informazioni necessari a determinare il corrispettivo dei servizi richiesti (a titolo esemplificativo, superfici, lunghezze);
- d) la tipologia di attività (tra quelle definite al punto 12.2.) da svolgere per ciascuna area verde, che tenga conto anche delle eventuali specifiche offerte dal Fornitore in fase di gara;
- e) misure per assicurare la sicurezza delle attività da svolgere a garanzia della incolumità degli operatori, degli utenti e del traffico veicolare.

6.5.3. Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore descrive ed allega la documentazione tecnica ed amministrativa consegnata dall'Amministrazione, nonché quella eventualmente mancante o non disponibile indicando per quest'ultima procedure e termini necessari per l'ottenimento. Per documentazione tecnica dell'Amministrazione, a titolo esemplificativo, si intendono i dati geometrici, di traffico, di incidentalità.

6.5.4. Sezione Gestionale

Il Fornitore deve descrivere:

- a) le modalità di organizzazione del servizio;
- b) le modalità di avvio del servizio;
- c) il Piano annuale delle attività di cui al successivo punto 14;
- d) le modalità di organizzazione del personale dedicato al servizio, anche in considerazione di quanto proposto nella propria offerta tecnica, al fine di assicurare la prestazione a perfetta regola d'arte dei servizi;
- e) ogni altro dettaglio relativo alla organizzazione del servizio siccome proposto in sede di partecipazione alla gara.

6.5.5. Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni area verde, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività da svolgere, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto.

6.6. Nel valutare il PDS l'Amministrazione verifica che le sue sezioni recepiscano le esigenze formulate dalla stessa nonché quanto previsto dall'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, provvedendo a segnalare eventuali integrazioni, che devono essere rese dal Fornitore entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Il PDS, accettato dall'Amministrazione e controfirmato da entrambe le parti, costituisce l'allegato integrante ed obbligatorio all'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore deve erogare quanto previsto del PDS garantendo la disponibilità del personale, delle attrezzature e dei materiali all'uopo necessari.

6.7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a due termini previsti nel presente punto 6., l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere la convenzione.

7. Ordinativo di Fornitura

7.1. L'Ordinativo di Fornitura (ODF) è il documento con il quale l'Amministrazione obbliga il Fornitore alla prestazione del servizio nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato e nella sua offerta tecnica ed economica. Esso, quindi, regola i rapporti tra l'Amministrazione e il Fornitore.

All'ODF deve essere allegato il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti, in cui sono formalizzate le modalità tecniche, economiche ed operative di esecuzione del servizio.

L'ODF deve indicare la data di avvio del servizio, il cui momento deve essere formalizzato con un verbale di presa in consegna del servizio sottoscritto tra le parti. L'ODF indica altresì la data di scadenza dello stesso.

7.2. La data di avvio del servizio è simultanea per l'intero ODF. Resta salva la possibilità di indicare una diversa data di avvio per alcune aree verdi, motivandone la ragione.

Il ritardo nell'inizio del servizio comporta l'applicazione della penale prevista nella tabella del punto 19.

7.3. Le singole Amministrazioni non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a euro 10.000 oltre IVA. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo.

7.4. Eventuali variazioni delle attività da svolgere, siccome previste nel PDS oggetto di approvazione, devono essere condivise tra le Parti e formare oggetto di un atto integrativo dell'ODF.

8. Riconsegna dei luoghi

8.1. Alla termine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione le aree verdi affidate in appalto nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

La riconsegna deve avvenire entro i 20 giorni lavorativi precedenti la scadenza dell'ODF, fermo restando che nel periodo compreso tra la data di riconsegna e la scadenza del contratto il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eseguire le attività che si dovessero rendere necessarie secondo quanto previsto dal presente Capitolato e nell'offerta di gara.

Lo stato di conservazione delle aree verdi deve essere accertato dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito verbale di riconsegna debitamente sottoscritto.

8.2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare al Fornitore la volontà di dismettere anticipatamente il servizio, entro il limite di cui all'art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016, per una determinata area verde, o parte di essa, indicando la data di cessazione, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni lavorativi. A far data dalla suddetta cessazione il PDS che era stato approvato si intende, di conseguenza, modificato in ragione della dismissione.

Resta fermo che nel periodo compreso tra la data di comunicazione dell'esercizio di detta facoltà e la data effettiva di dismissione del servizio il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eseguire le attività che si dovessero rendere necessarie secondo quanto previsto dal presente Capitolato e nella offerta di gara.

9. Requisiti generali del servizio

9.1. Le attività di manutenzione e pulizia delle aree verdi devono essere svolte secondo le specifiche del presente Capitolato, nonché secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta tecnica di gara, e comunque in maniera tale da garantire il perseguimento di uno standard ottimale in termini di fruibilità delle stesse, visibilità della segnaletica, sicurezza della circolazione stradale, decoro, nonché alla sicurezza delle attività in presenza di traffico.

9.2. Le attività possono essere effettuate tutti i giorni, con esclusione delle giornate festive del calendario, negli orari definiti dalle ordinanze sul traffico.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di richiedere lo svolgimento di alcune attività nelle ore notturne; in tal caso il corrispettivo per il Fornitore è maggiorato del 20% rispetto a quello risultante dall'applicazione del ribasso d'asta.

10. Monitoraggio

Il Fornitore deve attivare un monitoraggio completo delle aree affidate per la verifica del permanere delle condizioni di cui al punto 9.1.

La periodicità con cui viene garantito tale monitoraggio deve essere trimestrale o con cadenza minore come indicata dal Fornitore in sede di offerta tecnica; tale periodicità deve essere calendarizzata in sede di Piano annuale delle attività da svolgere di cui al punto 14.

Ricorrendone casi di urgenza, il Fornitore, in sede di monitoraggio, deve provvedere senza indugio a segnalare via PEC all'Amministrazione le eventuali criticità rilevate.

11. Mezzi ed attrezzature

11.1. I materiali da impiegare, le attrezzature ed i macchinari destinati al servizio devono avere caratteristiche corrispondenti a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché nei CAM; in mancanza di prescrizioni, devono essere delle qualità indicata in sede di offerta tecnica e comunque non essere dannosi e/o nocivi alla salute di persone od animali o alle cose.

A titolo minimo si ricorda che:

- i residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati "in situ" e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno (eccedenze compostate con le idonee modalità), coerentemente con eventuali indicazioni della PA, anche in considerazione delle implicazioni igienico sanitarie connesse e in termini di sicurezza;
- le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area (esempio, tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente);
- gli interventi meccanici nell'esecuzione delle opere di manutenzione devono essere svolti evitando danni alle specie vegetali presenti (esempio, danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici, come il taglio, impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli) e sono privilegiate le attrezzature ad alimentazione elettrica adeguate in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde.

11.2. Qualora le strategie di difesa per la cura delle piante con metodi fisico-meccanici non si rivelino sufficientemente efficaci, si devono applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del d.lgs. 14 agosto 2012, n.150.

Nelle aree frequentate devono altresì essere garantiti l'informazione alla cittadinanza ed i requisiti previsti dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica.

Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari in applicazione della normativa vigente. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari deve obbligatoriamente essere in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo di detti prodotti. Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari debbono essere correttamente funzionanti e mantenute.

11.3. Relativamente ai trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici è cura del Fornitore verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal Ministero della Salute, che siano idonee ad uso in aree urbane e che non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò accada, il trattamento deve essere ripetuto. Il Fornitore deve comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi delle persone preposte nonché il numero del patentino valido.

11.4. Per l'uso dei prodotti fertilizzanti il Fornitore deve determinare le specifiche esigenze nutritive, allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischi eccessivi nell'apporto di nutrienti al suolo. È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzabili compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.

11.5. Il Fornitore si deve munire di tutti gli strumenti, attrezzature e mezzi necessari a svolgere le attività progettate in modo sicuro; tutte le attrezzature devono essere opportunamente marchiate IMQ, CE o altri marchi equivalenti.

In ogni caso le attrezzature devono essere conformi al d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche con riferimento alla cosiddetta "direttiva macchine" ed ai previsti controlli periodici.

12. Manutenzione e pulizia di aree verdi

12.1 Il servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi comprende l'attività di censimento del servizio svolto e la restituzione grafica delle informazioni relative alle aree oggetto dell'appalto, svolti secondo le modalità di seguito previste e quelle previste dal Fornitore in sede di offerta tecnica di gara. Le attività di censimento devono produrre almeno le seguenti informazioni:

- assegnazione di codice alfanumerico che individui ciascuna località gestita;
- classificazione in base alla destinazione d'uso della tipologia di verde dell'area;
- classificazione ISTAT;
- definizione dell'intensità di fruizione;
- rappresentazione su carta tecnica del perimetro delle aree gestite.

Il Fornitore deve censire le alberature e predisporre il catasto alberi relativo alle alberature di proprietà che ricadono all'interno delle aree gestite e censite. Ad ogni elemento arboreo va assegnata una numerazione univoca (codice pianta), il codice area di collocazione, la posizione geografica (coordinate geografiche UTM_WGS84), la specie (nome scientifico e nome comune), parametri biometrici (diametro tronco, altezza pianta, diametro chioma, fase di sviluppo) e l'eventuale stato di protezione della stessa. Alle informazioni generali andranno poi, secondo quanto previsto dal Fornitore in sede di offerta tecnica, aggiunte informazioni accessorie quali, a titolo di esempio, analisi di stabilità.

Il Fornitore, in sede di offerta tecnica, deve descrivere le modalità di svolgimento e di aggiornamento del censimento di tutti gli elementi del verde pubblico oggetto di affidamento, sulla base del modello dati di cui al livello 3 dei CAM.

Il Fornitore deve realizzare il primo censimento entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Il Fornitore deve altresì aggiornare, per tutta la durata del Contratto, le informazioni censite e consegnare, al termine dell'appalto, i dati aggiornati alla data di riconsegna delle aree verdi.

Le suddette attività sono comprese nel corrispettivo contrattuale offerto.

12.2. Le attività prevalenti da svolgere sulle aree verdi oggetto di affidamento sono le seguenti:

LAVORAZIONE 1

Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/10 a mezzo sfalcio, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, smaltimento materiali di risulta.

Periodo di esercizio: secondo necessità dell'Amministrazione

Periodicità: si prevedono, in base all'andamento stagionale, dai 4 ai 6 interventi/anno

Modalità operativa: Tempi e periodicità delle operazioni di sfalcio, sono definiti dal Fornitore, che avrà cura di provvedere agli interventi in modo tale da mantenere costantemente le erbe che costituiscono i prati entro lo sviluppo definito. Il taglio non sarà mai praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media inferiore a centimetri cinque (5), con un limite minimo di cm. 3,5, e superiore a centimetri dieci (10). L'attività prevede sia la raccolta che lo smaltimento dei residui vegetali.

LAVORAZIONE 2

Siepi e cespugli: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali complementari.

Periodo di esercizio: marzo-novembre (secondo andamento climatico)

Periodicità: secondo programma lavorativo redatto in corso di applicazione

Modalità operative: l'intervento, pur effettuato mantenendo forma propria alla siepe deve tendere a far assumere a questa sezione trapezoidale (ovviamente la sommità della siepe corrisponde alla base minore del trapezio a lati maggiori inclinati di almeno 10/15 gradi). L'attività prevede sia la raccolta che lo smaltimento dei residui vegetali.

LAVORAZIONE 3

Alberature: potatura da eseguirsi nel rispetto dei principi contenuti negli Standard Europei di Potatura e smaltimento materiali di risulta su esemplari di qualsiasi dimensioni e specie.

Periodo di esercizio: secondo necessità dell'Amministrazione

Periodicità: un intervento su cronoprogramma da presentarsi a cura del Fornitore entro i primi due mesi di ogni singolo esercizio e articolato in:

- a) interventi in fase vegetativa
- b) interventi in fase di riposo

Modalità operative: L'intervento deve provvedere al costante controllo delle alberature; la potatura, da non effettuarsi sulle piante di recente messa a dimora (1-5 anni), salvo necessità, deve tenere conto

della rimonda del secco, integrata dall'eliminazione dei rami malformati o affetti da manifestazioni patologiche, dei rami in sovrannumero, di quelli deboli e sottili che si formano con particolare frequenza al centro della chioma. L'attività prevede sia la raccolta che lo smaltimento dei residui vegetali.

LAVORAZIONE 4

Alberature: spollonatura, contenimento vegetazione visibilità telecamere, cartelli, linee ferroviarie.

Periodo di esercizio: secondo necessità dell'Amministrazione

Periodicità: secondo necessità dell'Amministrazione

Modalità operativa: tutte le alberature si devono presentare prive di polloni e ricacci di giovani vegetazioni. L'intervento comporta l'asportazione dal colletto fino all'impalcatura delle branche primarie a mezzo di attrezzi manuali da taglio. L'attività prevede sia la raccolta che lo smaltimento dei residui vegetali.

LAVORAZIONE 5

Alberature: verifica delle condizioni di stabilità

Periodo di esercizio: costante mesi dodici

Periodicità: costante su programmazione

Modalità operative: monitoraggio periodico delle condizioni di stabilità degli elementi arborei. La valutazione può essere eseguita con metodologia V.T.A. oppure mediante determinazione delle condizioni di rischio arboreo (metodi: TRAQ, QTRA, ecc.). La restituzione degli esiti e del piano di monitoraggio deve essere costantemente aggiornata.

12.3. Il Fornitore deve:

- relativamente al controllo della staticità delle piante, valutare il rischio mediante un'attività di monitoraggio e comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali necessità di cura, abbattimento o di altra attività da adottarsi sulle piante pericolanti;
- adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

12.4. Oltre alle predette attività è facoltà dell'Amministrazione committente di chiedere ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie per assicurare la pulizia e la manutenzione delle aree verdi di propria competenza.

12.5. La base di riferimento per la remunerazione delle prestazioni svolte dal Fornitore sono i corrispettivi previsti dal prezzario "Opere a verde, servizi e forniture" del 2022 di ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde), a cui sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di partecipazione alla procedura di gara.

I prezzi come sopra determinati sono aumentati del 15% quale corrispettivo per l'onere di trasporto e smaltimento del materiale di risulta vegetale; la suddetta maggiorazione del 15% non opera laddove l'Amministrazione committente non pone a carico del Fornitore i costi per il trasporto e lo smaltimento dei materiali risultanti dalle attività svolte, ed in tal caso la prestazione svolta dal Fornitore è remunerata in base al corrispettivo previsto nel prezzario del 2022 di ASSOVERDE a cui si applica la percentuale di ribasso offerta in sede di partecipazione alla procedura di gara.

12.6. Per tutte le attività svolte dal Fornitore, la prestazione comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative, le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni. Sono a carico del Fornitore tutti i prodotti di consumo, nonché le attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività con i relativi costi di esercizio. Sono altresì a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalle attività svolte, nonché la pulizia eseguita in contemporanea delle aree oggetto delle lavorazioni.

13. Continuità del servizio

13.1 Le attività dovranno essere eseguite, per ciascuna area verde oggetto di intervento, impegnando le risorse previste con continuità fino al completamento e secondo il numero di giorni lavorativi previsto nel Piano annuale delle attività di cui al punto 14.

13.2. Il mancato rispetto del termine per il completamento di una attività comporta l'applicazione della penale prevista nella tabella del punto 19.

14. Piano annuale delle attività

14.1. Il Fornitore predisporre nel PDS il Piano annuale delle attività nel quale, in forma tabellare, indica per ogni area verde oggetto di intervento la tipologia, la data presunta di avvio dell'attività, il numero di giorni previsti per l'esecuzione, la tipologia di attività da svolgere.

14.2. Ciascuna attività dovrà essere eseguita e conclusa senza soluzione di continuità, impegnando i mezzi e gli operatori previsti.

L'indicazione della data presunta di avvio vale come impegno del Fornitore ad iniziare l'attività in un lasso di tempo che intercorre tra i 2 giorni solari antecedenti e i 2 giorni solari successivi alla data stessa.

Il mancato rispetto della data per l'inizio delle attività comporta l'applicazione della penale prevista nella tabella del punto 19.

14.3. Nel medesimo documento devono essere calendarizzate le attività di monitoraggio di cui al punto 10, nonché quant'altro proposto dal concorrente in sede di offerta.

15. Gestione dei rifiuti

15.1. Il Fornitore è produttore e detentore dei rifiuti derivanti dalle attività relative al servizio ed è responsabile della loro corretta gestione, trasporto, conferimento, riutilizzo, e deve garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni necessarie, nonché in conformità alle norme vigenti.

Il deposito temporaneo di materiali di scarto non è ammesso, e il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione ed il conseguente smaltimento.

Il Fornitore deve essere in regola con la tenuta della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, con i relativi obblighi di comunicazione all'Amministrazione.

15.2. Il Fornitore, conformemente a quanto previsto nel DM 10 marzo 2020 (Criteri Ambientali Minimi per la gestione del verde pubblico), deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione prevedendo la selezione e conferimento differenziato dei rifiuti stessi. Il Fornitore inoltre dovrà presentare un piano di reimpiego di materiali organici residuali definendo le azioni di reimpiego del materiale generato dalle attività di manutenzione. Tale piano sarà oggetto di valutazione in sede di relazione tecnica.

16. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 il Fornitore deve prestare una garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assume con la stipula della convenzione e del relativo ODF.

17. Condizioni del servizio

17.1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un adempimento a perfetta regola d'arte delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

17.2. Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nella offerta tecnica presentata dal Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni.

Nel corso del servizio il Fornitore si impegna ad osservare le prescrizioni impartite dall'Amministrazione a mezzo del personale a ciò legittimato.

17.3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme o prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

17.4. Il Fornitore è a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i siti continueranno ad essere utilizzati secondo le loro finalità e, in conseguenza, si impegna ad operare salvaguardando oltre alla sicurezza dei propri operatori anche le esigenze e la sicurezza degli utenti, adoperandosi per

quanto possibile a non recare intralcio o interruzione alla viabilità o alla fruibilità dei siti.

17.5. In conformità al d.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione integra il DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante con gli specifici rischi da interferenza esistenti nei siti sui quali il Fornitore dovrà operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento deve essere sottoscritto dal Fornitore medesimo ed allegato all'ODF.

17.6. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione o da terzi autorizzati.

17.7. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale idoneo, qualificato e formato in relazione alle attività da svolgere.

17.8. Il Fornitore si obbliga a segnalare immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività oggetto di ODF.

18. Danni, polizza assicurativa

18.1. Il Fornitore risponderà, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi onere, per qualsiasi danno a cose e/o persone che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovesse derivare all'Amministrazione e/o a terzi. Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di danni eventualmente rivolta da terzi.

A copertura di tutti i danni che dovessero derivare a cose e/o persone a causa del proprio operato o di quello dei propri dipendenti, il Fornitore deve presentare, ai fini della stipula del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile. Tale polizza assicurativa deve prevedere, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 del c.c., il pagamento diretto dell'indennizzo spettante a termini di polizza al lordo di scoperti o franchigie di polizza a favore danneggiato.

Il massimale di copertura deve essere di importo di almeno euro 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, senza sottolimita per danni a persone o cose. La polizza è integrativa delle assicurazioni obbligatorie di legge per la manodopera.

In caso di polizza con scadenza annuale, la stessa deve essere rinnovata ogni anno successivo sino alla scadenza del contratto. Resta inteso che l'eventuale mancato rinnovo o il recesso da parte dell'assicuratore costituisce motivo di risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno.

18.2. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa o per danni eccedenti i massimali assicurati.

18.3. Il Fornitore si obbliga a garantire e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o domanda che possa derivare da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che fossero intentate da terzi per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

19. Penali

19.1. Gli inadempimenti contrattuali del Fornitore sono contestati via pec dall'Amministrazione. Il Fornitore deve comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni solari dalla ricezione della contestazione. Se entro detto termine il Fornitore non produce alcuna controdeduzione o se esse, comunicate, non siano state accolte, l'Amministrazione applicherà la relativa penale prevista nella tabella di cui al punto 19.3.

19.2. Laddove l'importo complessivo delle penali inflitte superi la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre a richiedere il risarcimento del danno.

La contestazione dell'inadempimento o l'applicazione di una penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il procedimento di applicazione della medesima penale.

Le penali sono cumulabili.

L'applicazione delle penali previste costituisce un credito liquido, certo ed esigibile, che l'Amministrazione ha facoltà di compensare con i crediti vantati dall'Impresa.

19.3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore si applicano le penali di seguito indicate:

	violazione	penale
a)	punto 7.2.	euro 200 per ogni giorno di ritardo
b)	punto 13.2.	euro 400 per ogni giorno di ritardo
c)	punto 14.2.	euro 200 per ogni giorno di ritardo
d)	punto 21.1, lett. a)	euro 50 per ogni giorno di ritardo
e)	punto 23.3.	euro 200
f)	punto 25.2.	euro 200 per ogni giorno di ritardo
g)	punto 26.2.	euro 100
h)	non conformità del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o nell'Offerta Tecnica e/o nel Piano Dettagliato del Servizio e/o nell'Ordinativo di Fornitura	euro 500 per ogni violazione rilevata

20. Brevetti e privative

20.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

20.2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi l'Amministrazione è tenuta immediatamente a informare in forma scritta il Fornitore della suddetta iniziativa giudiziaria.

20.3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di accertamento della violazione, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'accordo con il Fornitore.

21. Obbligazione del Fornitore

21.1. Il Fornitore si obbliga a:

- a) trasmettere all'Amministrazione al termine di ogni servizio, il "*foglio servizio*", predisposto su format dell'Ente, che riassume il dettaglio delle attività effettivamente svolte. La mancata trasmissione del predetto documento entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione del servizio comporta l'applicazione della penale di cui alla tabella del punto 19;
- b) prestare i servizi alle condizioni stabilite nei documenti di gara e nella propria offerta tecnica ed economica, impiegando tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessari per la loro realizzazione a regola d'arte;
- c) prima dell'inizio del servizio, a comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o Collegio dei Periti Agrari e Periti agrari laureati, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire;
- d) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'esecuzione ed a fornirgli la documentazione richiesta;
- e) utilizzare mezzi, attrezzature e segnaletica certificati e conformi alle prescrizioni vigenti in materia antinfortunistica e sulle attività su strada, nonché in buone condizioni di esercizio;
- f) adottare, nell'esecuzione delle attività, le cautele necessarie per la salute e l'incolumità dei lavoratori, dei dipendenti dell'Amministrazione e dei terzi;
- g) vigilare affinché il personale addetto alle prestazioni osservi, per quanto compatibile, le prescrizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e di quello dell'Amministrazione;
- h) consentire all'Amministrazione di svolgere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, le verifiche circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, prestando all'uopo la collaborazione richiesta per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- i) impiegare personale debitamente abilitato e formato in relazione alle mansioni da svolgere secondo quanto previsto dal punto 25. In ogni caso il Fornitore si impegna a svolgere un'adeguata formazione

ed informazione sui rischi dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e con particolare riguardo alle attività su strada in presenza di traffico veicolare;

- j) osservare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2001;
- k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- l) assicurare continuità allo svolgimento delle prestazioni anche nei casi di difficoltà (a titolo esemplificativo, scioperi, condizioni meteo avverse), tranne nel caso che l'esecuzione sia impedita da cause di forza maggiore;
- m) eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive e/o straordinarie alle condizioni previste;
- n) trasmettere all'Amministrazione un report mensile contenente il dettaglio delle prestazioni svolte;
- o) collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI
- p) comunicare eventuali variazioni della struttura e delle condizioni societarie rilevanti, a sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

22. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

22.1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione del contratto è da esso esclusivamente dipendente, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare o di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limita alle verifiche di legge ai fini della corretta esecuzione contrattuale o a fornire le direttive per assicurare il buon esito del contratto.

22.2. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori impiegati nella commessa siccome derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, salute, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri e adempimenti.

22.3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti del personale impiegato nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

22.4. Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno dei predetti obblighi il Committente può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

23. Responsabile del servizio

23.1. Al momento dell'avvio del servizio il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione un Responsabile del servizio, che fungerà da interlocutore verso la Committente, che abbia una esperienza almeno decennale nella gestione di commesse analoghe. Detto soggetto è legittimato a ricevere gli ordini e le istruzioni, nonché a rendicontare i consuntivi dei servizi erogati. Il Responsabile dovrà rispondere, per conto del Fornitore, della corretta conduzione dell'appalto e della erogazione dei servizi richiesti.

23.2. L'Impresa deve fornire i recapiti utili a garantire la reperibilità del Responsabile del servizio. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile (a titolo di esempio, ferie, malattia), il Fornitore deve provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso degli stessi requisiti professionali in modo da assicurare la continuità della funzione.

23.3. In caso di assenza senza giustificato motivo del Responsabile del servizio ovvero in caso di mancata sostituzione si applica la penale di cui alla tabella del punto 19.

24. Riferimenti dell'Amministrazione

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione si avvale del responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e del Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 111 co 2 del d.lgs. 50/2016.

25. Personale del Fornitore

25.1. Il Fornitore è responsabile della costituzione delle squadre di lavoro che tengano conto delle normative in materia di distribuzione dei carichi di lavoro e dell'esperienza e delle professionalità necessarie allo svolgimento della specifica prestazione assegnata.

25.2. Il Fornitore deve presentare, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di avvio del servizio, l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei servizi, completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie.

La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui alla tabella del punto 19.

25.3. Il personale deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome, qualifica e datore di lavoro.

Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario nel rispetto delle vigenti normative, ivi compresi quelli previsti dalle norme di contrasto del Covid-19.

25.4. Il Fornitore dovrà fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazione in materia di:

- a) rischi professionali connessi all'attività specificamente svolta e sui luoghi di lavoro;
- b) contenuti del DUVRI e delle prescrizioni contenute in eventuali autorizzazioni ottenute, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell'emergenza;
- c) rischi che la propria attività può causare agli utenti della strada e sui modi per ridurre detti rischi nel rispetto delle vigenti normative vigenti;
- d) normative e prassi per l'uso di macchine e attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi;
- e) uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- f) installazione della segnaletica stradale temporanea;
- g) tecniche di primo soccorso.

Resta fermo che è fatto obbligo al Fornitore tenere tutti i corsi che si rendono necessari, ivi compresi gli aggiornamenti normativamente previsti, connessi alle specifiche funzioni svolte dal personale.

25.5. L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale impiegato laddove la condotta tenuta fosse incompatibile con lo svolgimento delle mansioni.

26. Controlli

26.1. L'Amministrazione svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica del servizio in ragione delle prescrizioni della legge di gara e dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

L'Amministrazione può effettuare controlli in qualsiasi momento e anche senza preavviso.

26.2. Nel caso ritenesse di svolgere controlli in contraddittorio con il Fornitore, l'Amministrazione ne dà comunicazione con preavviso scritto di almeno 24 ore, indicando la sede e l'ora.

La mancata presenza del Fornitore alla riunione comporta l'applicazione della penale di cui alla tabella del punto 19.

26.3. Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore, l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale. Nel caso di mancata presenza del Fornitore, a seguito di formale convocazione, oltre all'applicazione della penale le risultanze emerse dal controllo sono consacrate in un verbale sottoscritto dal soggetto incaricato dall'Amministrazione e da un testimone.

27. Attività aggiuntive e/o straordinarie e modalità di compenso

27.1. L'Amministrazione può stanziare un importo per attività aggiuntive e/o straordinarie rispetto alle attività già previste nell'ODF, da remunerare a misura, fino a un massimo del 10% del valore dell'ODF. Detto stanziamento può essere effettuato in fase di progettazione del servizio, ed in tal caso deve essere indicato nell'ODF, fermo restando che l'Amministrazione può provvedere anche successivamente e comunque nel periodo di validità dell'ODF.

Il massimale delle suddette attività non è vincolante per l'Amministrazione, che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell'importo stanziato.

27.2. Il corrispettivo del singolo intervento è calcolato tenendo conto dell'elenco prezzi per le attività ordinarie di cui al punto 12.2. del presente Capitolato al netto del ribasso d'asta offerto dal Fornitore in sede di gara. Laddove fosse richiesta una attività diversa da quelle indicate al punto 12.2. il compenso è calcolato in base al prezzario "Opere a verde, servizi e forniture" ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore nel momento in cui la prestazione viene richiesta, applicando il ribasso offerto in sede di gara.

27.3. Le eventuali ulteriori lavorazioni non previste in detto elenco prezzi saranno compensate con i nuovi prezzi determinati dalla Direzione di Esecuzione del Contratto ai sensi di quanto stabilito all'art. 8 del DM 49/2018.

28. Rendicontazione e fatturazione

28.1. Il Fornitore deve trasmettere all'Amministrazione un rendiconto mensile contenente il dettaglio delle prestazioni svolte, il corrispettivo delle singole attività e l'importo totale da fatturare.

L'Amministrazione, previa verifica di conformità delle prestazioni rese, approva il rendiconto suddetto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione, salvo riservarsi di chiedere chiarimenti in ordine al suo contenuto, a cui il Fornitore deve dare risposta entro due giorni lavorativi. A seguito dell'approvazione del rendiconto, il Fornitore può emettere la relativa fattura, la quale deve indicare gli estremi di approvazione del rendiconto e il CIG.

A seguito della presentazione della fattura per le prestazioni rese, l'Amministrazione acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e l'ulteriore documentazione in materia di regolarità fiscale. Il pagamento della fattura avviene entro quarantacinque giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario o strumento tracciabile in ragione dell'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

28.2. Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere all'Amministrazione l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Nel caso di inadempienze accertate, l'Amministrazione potrà detrarre l'importo delle "note di credito" dal corrispettivo dovuto per il servizio reso nel mese successivo oppure rivalersi sulla cauzione definitiva.

29. Allegato

Costituiscono parte integrante del capitolato il Duvri standard e il prezziario ASSOVERDE 2022.